

Prot. n. L165/RNS
Bologna, 14 dicembre 2020

Oggetto:

Emergenza Covid-19: le nuove zone rosse, arancioni e gialle a decorrere dal 13 dicembre 2020.

Sommario

Per effetto di una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, sempre emanate in sintonia con il nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020, il territorio italiano viene ridisegnato in due differenti zone critiche.

Mentre in queste ore sono in discussione nuovi eventuali provvedimenti, inerenti al periodo natalizio, si informa che è stata pubblicata sulla G.U. n. 308 del 12 dicembre 2020, **una nuova Ordinanza** del Ministero della salute che ridisegna il territorio nazionale in due zone.

In particolare, con l'**Ordinanza 11 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte** – il territorio italiano viene distinto, non più in tre zone, ma in due zone.

Con l'Ordinanza in esame, viene stabilito il passaggio dalla zona rossa ad arancione per la Regione Abruzzo mentre le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano dalla zona arancione alla zona gialla. L' Ordinanza è **in vigore dal 13 dicembre**.

Schematicamente:

<i>Zona</i>	<i>Territorio interessato</i>
	Ordinanza 11 dicembre 2020 Decorrenza 13 dicembre 2020
Rossa	nessuna
Arancione	Abruzzo Valle d'Aosta Provincia di Bolzano Campania Toscana
Gialla	Basilicata Calabria Lombardia Piemonte Lazio Molise Provincia di Trento Sardegna, Veneto Liguria Sicilia Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche Puglia Umbria

Conseguentemente, dalla citata data del 13 dicembre, i territori interessati dalle modifiche dovranno applicare le disposizioni vevoli per le differenti aree di appartenenza.



A tale scopo, si ricorda che sul sito del Governo (1) è consultabile una apposita sezione contenente le indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (le FAQ sono state aggiornate relativamente alle disposizioni anti-contagio da COVID-19 per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021).

Con la presente, altresì, si evidenzia che in riferimento al D.P.C.M. 3 dicembre 2020, il competente Ministero dell'Interno ha reso nota la **Circolare 7 dicembre 2020, N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.- Dpcm 3.12.2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19. Sanzioni (allegato 1)** - con cui viene chiarito che, sia nell'arco temporale 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, sia nelle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, **l'impianto sanzionatorio è quello previsto dall'art. 4 (2)** del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Legge 22 maggio 2020, n. 35).

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) Ministero dell'Interno - Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ - Circolare 7 dicembre 2020.**

¹ Link: **Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it**

² **Art. 4 - Sanzioni e controlli**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.